

Parti

Ricorrente: «Elektrozpredelenie Jug» EAD

Resistente: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che l'unico criterio distintivo tra sistema di distribuzione e sistema di trasmissione e, corrispondentemente, tra attività di «distribuzione» e attività di «trasmissione» di energia elettrica è il livello di tensione e che gli Stati membri, nonostante siano liberi di dirigere gli utenti verso l'una o l'altra tipologia di sistema (di trasmissione o di distribuzione), non possono introdurre quale ulteriore criterio di distinzione delle attività di trasmissione da quelle di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i consumatori di energia elettrica che sono allacciati alla rete a media tensione debbano essere considerati sempre clienti del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l'area corrispondente, chiunque sia il proprietario delle apparecchiature cui sono direttamente allacciati i loro impianti elettrici e anche quando detti clienti abbiano concluso accordi direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se siano conformi alla ratio della direttiva 2009/72/CE disposizioni nazionali come quella di cui all'articolo 1, punto 44, in combinato con il punto 20, delle disposizioni integrative della legge sull'energia elettrica, secondo la quale la «trasmissione di energia elettrica» è il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione e il «sistema di trasmissione dell'energia elettrica» è l'insieme delle linee e degli impianti elettrici impiegati per la trasmissione, la trasformazione della corrente da alta a media tensione e la redistribuzione dei flussi di energia. Se, a dette medesime condizioni, siano conformi alla direttiva disposizioni nazionali come quella di cui all'articolo 88, paragrafo 1, della legge sull'energia elettrica, secondo la quale «la distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione che siano proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e abbiano ottenuto una licenza per la distribuzione dell'energia elettrica nell'area corrispondente».

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

Ricorso presentato il 14 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-122/18)

(2018/C 123/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le amministrazioni pubbliche evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48, pag. 1) e, in particolare, agli obblighi di cui all'art. 4 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle informazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso della procedura precontenziosa, indicano che i termini di pagamento di 30 e 60 giorni, indicati all'art. 4 della direttiva 2011/7/UE sulla lotta ai ritardi nei pagamenti, vengono superati non da singoli enti ma da intere categorie di pubbliche amministrazioni, non in occasione di una singola transazione commerciale ma come termini medi di pagamento ossia con riguardo a tutte le transazioni concluse da dette amministrazioni e, infine, non per un periodo di tempo limitato ma costantemente a partire dal settembre 2014 fino alla data d'introduzione del presente ricorso. La Commissione considera dunque dimostrata la violazione, continuata e sistematica, dell'art. 4 della direttiva.
